



Comune di Romagnano Sesia

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI GOZZANO, ROMAGNANO SESIA, VALDUGGIA E CESARA

L'anno **duemilaventidue** addì **venticinque** del mese di **novembre** alle ore diciotto e minuti trenta a seguire, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARINI ALESSANDRO - Sindaco	Giust.
2. SCOLARI ELENA - Vice Sindaco	Sì
3. TARIELLO FEDERICA - Assessore	Sì
4. PARACCHINI GIAN MARIO - Assessore	Sì
5. AGARLA GILBERTO - Assessore	Sì
6. BRUGO ROSITA - Consigliere	Sì
7. PREALONI LORENZO - Consigliere	Giust.
8. BARUSCO ROBERTO - Consigliere	Sì
9. GIRARDI DOMENICO DARIO - Consigliere	Sì
10. PETTINAROLI ALESSANDRO - Consigliere	Sì
11. MARTELLI MATTEO - Consigliere	Sì
12. LANDOLFA SILVIO - Consigliere	Sì
13. DONETTI RENZO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr. MICHELE REGIS MILANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signor SCOLARI ELENA nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna riunione del Consiglio Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi proprio di loro parenti ed affini fino al 4° grado.
Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Vice Sindaco che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm.ii., recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

PREMESSO che l'art. 7, comma 31 ter, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n.122, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES), prevedendo la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno. Conseguentemente, oggi, la continuità delle funzioni già attribuite alla soppressa Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi degli Uffici e del personale delle Sezioni Regionali della stessa Agenzia;

DATO ATTO che per espressa previsione dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati. Il succitato art. 30 va letto in combinato disposto con l'art. 98, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in forza del quale i Comuni - le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - hanno la possibilità di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

CONSIDERATO che la Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale costituisce una soluzione organizzativa flessibile ed adeguata rispetto alle dimensioni dei singoli enti, alle loro necessità nonché alle loro disponibilità finanziarie;

VISTO l'art.10, comma 2 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, secondo cui le convenzioni stipulate tra Comuni per l'Ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire:

- a) le modalità di espletamento del servizio,
- b) individuare il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale,
- c) determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario,
- d) determinare la durata della convezione,
- e) ammettere la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 270/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante la disciplina della costituzione del servizio di Segreteria comunale in forma convenzionata.

- la Deliberazione n. 150/1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante la disciplina del procedimento di nomina del Segretario Comunale presso una sede di Segreteria convenzionata.

VISTI:

- l'art. 16-ter, comma 11, del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del quale «La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati»;

- l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", a mente del quale:

"1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti.

2. La nomina del segretario è disposta dal Sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.

3. Le convenzioni per l'Ufficio di segretario sono comunicate, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, per la presa d'atto da parte dell'Albo nazionale ovvero delle Sezioni regionali secondo la rispettiva competenza, ai fini della classificazione della sede e assegnazione del Segretario individuato";

RICHIAMATA la Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per Affari Interni e Territoriali Prot.14449 in data 01.12.2020, avente per oggetto "Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020";

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 novembre 2021 questo Comune, aveva approvato apposita convenzione di segreteria con i Comuni di Borgo Ticino, Varallo Pombia ed Agrate Conturbia con scadenza al 31 dicembre 2026;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 23, in data odierna, con la quale è stata deliberata la risoluzione consensuale anticipata della convenzione in essere su concorde volontà dei quattro Comuni convenzionati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 lett. b) della convenzione stessa, motivata dall'esigenza di un espletamento più consono del servizio stesso e anche dal punto di vista logistico-territoriale d'intesa con l'attuale Segretario Comunale;

PRESO ATTO che i Sindaci dei Comuni di Gozzano, Valduggia e Cesara, hanno espresso parere favorevole alla stipula di apposita convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale, con decorrenza dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale e fino al 31 dicembre 2027;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Gozzano ricoprirà il ruolo di Ente Capofila, avente un numero di abitanti residenti alla data del 31.12.2021 pari a 5512;

- il Comune di Romagnano Sesia ha un numero di abitanti residenti alla data del 31.12.2021 pari a 3677;

- il Comune di Valduggia ha un numero di abitanti residenti alla data del 31.12.2021 pari a 1897;

- Il Comune di Cesara ha un numero di abitanti residenti alla data del 31.12.2021 pari a 599;

CONSTATATO che la sommatoria della popolazione residente nei quattro Comuni sopra citati è pari a 11.685 abitanti; e, pertanto, la sede convenzionata di Segreteria Comunale in oggetto è da

considerarsi di Classe II^A, ai sensi del combinato disposto dei succitati artt. 16-ter, comma 11, del Decreto -Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, e 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020;

VISTO il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001 nelle disposizioni confermate dall'art. 111 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area dirigenziale delle Funzioni Locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020;

VISTO ED ESAMINATO lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale, il cui testo viene allegato, sotto la lettera "A", al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO meritevole di approvazione l'allegato schema di convenzione che ripartisce l'onere finanziario del Segretario in percentuale, nei termini che seguono:

Comune di Gozzano: 50%;
Comune di Romagnano Sesia: 25%;
Comune di Valduggia 20%;
Comune di Cesara 5%.

EVIDENZIATO che, in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, non sussiste conflitto d'interessi, neppure potenziale;

VISTO il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario;

Non essendoci interventi si procede alla votazione;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di approvare – come, di fatto, approva in ogni sua parte – lo schema di convenzione, avente ad oggetto la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria tra i Comuni di Gozzano, Romagnano Sesia, Valduggia e Cesara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997 e ss.mm.ii.;

2. Di dare atto che lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A"), precisando che la spesa relativa al trattamento economico fondamentale ed accessorio del Segretario Comunale, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Gozzano (Ente capofila) → 50%
- Comune di Romagnano Sesia → 25%;
- Comune di Valduggia → 20%;
- Comune di Cesara → 5%;

3. Di dare atto che, sulla base della popolazione residente presso i Comuni in oggetto alla data del 31.12.2021, la Convenzione di Segreteria di cui all'oggetto deve essere inquadrata come Convenzione di Segreteria di Classe II^A, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del

21.10.2020, recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale".

4. Di ribadire che il ruolo di Ente Capofila della Convenzione di cui all'oggetto è assunto dal Comune di Gozzano;

5. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi, dando atto che la stessa, salvo revoca o scioglimento anticipato, avrà scadenza il 31 dicembre 2027 con decorrenza dalla data di presa di servizio del Segretario, una volta che saranno espletati tutti gli adempimenti di legge, connessi alla costituzione di una sede di segreteria convenzionata;

6. Di dare atto che sarà trasmessa, per gli adempimenti di competenza, copia della presente Deliberazione Consiliare, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura UTG di Torino - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte, ai sensi dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997 e ss.mm.ii..

Con successiva, separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai Consiglieri Comunali presenti e votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare – avuto riguardo ai tempi dei successivi adempimenti - e pertanto, all'urgenza di provvedere in merito - il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..

Del che si è redatto il presente verbale

Il Vice Sindaco
Firmato digitalmente
SCOLARI ELENA

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dr. MICHELE REGIS MILANO